



A.D. 1308  
**unipg**  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI PERUGIA

## **Regolamento per l'attivazione dei percorsi didattici di eccellenza per studenti**

**Art. 1**  
**(Finalità)**

1. Possono essere istituiti percorsi integrativi dei corsi di laurea e di laurea magistrale denominati Percorsi Didattici di Eccellenza (PDE), con lo scopo di valorizzare la formazione degli studenti meritevoli e interessati tramite attività di approfondimento e di integrazione culturale.

**Art. 2**  
**(Definizione e oggetto)**

1. Il PDE è un percorso integrativo del Corso di Studio e consiste in attività formative aggiuntive a quelle obbligatorie previste dal piano degli studi del Corso di Studio al quale è iscritto lo studente.

2. Il PDE può consistere in:

- attività didattiche, disciplinari e interdisciplinari di tipo seminariale e di tirocinio, che mirano a valorizzare il talento di studenti che abbiano dato prova di una propensione a rielaborare in modo costruttivo ed originale le conoscenze acquisite,
- partecipazione a progetti di ricerca, sotto la guida di Docenti-tutor.

3. Le attività di cui al precedente comma sono:

- in parte programmate dalla struttura didattica di riferimento e consistono in approfondimenti disciplinari e interdisciplinari, attività seminariali e di tirocinio;
- in parte concordate con i singoli studenti, in relazione alle loro vocazioni culturali e scientifiche.

4. Il complesso delle attività formative di cui al comma precedente comporta per lo studente un impegno massimo di 200 ore annue e non dà luogo a riconoscimento di crediti utilizzabili per il conseguimento dei titoli di studio rilasciati dall'Università degli Studi di Perugia.

**Art. 3**  
**(Istituzione del Percorso Didattico di Eccellenza)**

1. L'istituzione di un PDE è approvata dal Senato Accademico su proposta del Dipartimento di afferenza del Corso di Studio.

2. La proposta deve contenere la descrizione delle attività previste dal PDE, ivi compresa l'eventuale formazione presso Sedi esterne, i nominativi dei componenti della Commissione per il Percorso Didattico di Eccellenza e i nominativi dei doceti-tutor, gli eventuali benefit in termini economici o di punti sul punteggio base per il calcolo del voto di laurea per gli studenti che concluderanno positivamente il percorso, nonché tutte le altre informazioni ritenute utili.

3. Per un Corso di Studio può essere istituito annualmente un solo PDE.

**Art. 4**  
**(Ammissione al Percorso Didattico di Eccellenza)**

1. Possono essere ammessi al PDE gli studenti in possesso dei seguenti requisiti minimi:
  - per gli iscritti ai corsi di laurea triennale, aver acquisito al 31 ottobre tutti i crediti formativi universitari previsti negli anni precedenti a quello della richiesta e aver conseguito una votazione media nei relativi esami di profitto non inferiore a ventisette/trentesimi (27/30),
  - per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale biennale, aver conseguito il titolo di laurea triennale di accesso al corso magistrale con una votazione almeno pari a 108/110,
  - per gli studenti iscritti al secondo anno dei corsi di laurea magistrale biennale, aver acquisito al 31 ottobre tutti i crediti formativi universitari previsti nel primo anno e aver conseguito una votazione media nei relativi esami di profitto non inferiore a ventisette/trentesimi (27/30),
  - per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale quinquennale, aver acquisito al 31 ottobre tutti i crediti formativi universitari previsti negli anni precedenti a quello della richiesta che può essere inoltrata a partire dal terzo anno di corso e aver conseguito una votazione media nei relativi esami di profitto non inferiore a ventisette/trentesimi (27/30),
  - per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale sessennale, aver acquisito al 31 ottobre tutti i crediti formativi universitari previsti negli anni precedenti a quello della richiesta che può essere inoltrata a partire dal quarto anno di corso e aver conseguito una votazione media nei relativi esami di profitto non inferiore a ventisette/trentesimi (27/30).
2. I bandi per l'ammissione al PDE sono predisposti dal Dipartimento di afferenza del Corso di Studio e devono prevedere la descrizione delle attività previste dal PDE, i requisiti per l'ammissione, il numero massimo di studenti ammissibili al PDE, i criteri per la formazione della graduatoria e i termini e modalità di presentazione delle domande da parte degli studenti.

**Art. 5**  
**(Proseguimento della frequenza del Percorso Didattico di Eccellenza)**

1. Per poter proseguire nel PDE lo studente, oltre ad aver svolto tutte le attività del percorso stesso, deve:
  - aver acquisito entro il 31 ottobre dell'anno di frequenza del PDE tutti i crediti formativi universitari previsti nell'anno corso di frequenza del PDE,
  - aver conseguito una votazione media nei relativi esami di profitto non inferiore a ventisette/trentesimi (27/30).
2. La verifica dei requisiti di cui al precedente comma viene effettuata dalla Commissione

per il Percorso Didattico di Eccellenza.

**Art. 6**  
**(Commissione per il Percorso Didattico di Eccellenza)**

1. La Commissione per il Percorso Didattico di Eccellenza svolge le funzioni di:
  - organizzazione delle attività didattiche del PDE e monitoraggio del loro andamento,
  - coordinamento dei Docenti-Tutor,
  - valutazione delle richieste di proseguimento della frequenza del PDE.
2. La Commissione per il Percorso Didattico di Eccellenza è nominata dal Dipartimento di afferenza del Corso di Studio ed è costituita da Docenti del Corso di Studio e da rappresentanti degli studenti in numero pari ad almeno 1/3 di quello dei Docenti.

**Art. 7**  
**(Docenti-Tutor)**

1. I Docenti-Tutor sono Docenti del Corso di Laurea che svolgono funzioni di tutoring nel PDE e collaborano alla organizzazione delle attività concordate con lo studente.
2. Ciascuno studente ammesso al PDE viene affidato ad un Docente-Tutor.

**Art. 8**  
**(Riconoscimento finale)**

1. A conclusione del percorso di eccellenza e contestualmente al conseguimento del titolo di studio da parte dello studente viene rilasciata specifica attestazione del PDE e relativa registrazione nella carriera dello studente.
2. Ferma restando l'autonomia di ogni Dipartimento in materia, ogni anno il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei vincoli di bilancio, potranno prevedere per i partecipanti al PDE, quali ulteriori modalità premiali, eventuali incentivi economici.

**Art. 9**  
**(Approvazione ed entrata in vigore)**

1. Il presente Regolamento, unitamente alle eventuali e successive modifiche, viene approvato con delibera del Senato Accademico, su parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ed emanato con Decreto Rettorale.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo on line dell'Ateneo.